

Publicato il 16/04/2024

N. 00163/2024 REG.PROV.CAU.
N. 00713/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 713 del 2024, proposto da Information development and automation s.r.l. in Sigla idea s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B10A1A569D, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Boifava, Giuseppina Salatino, Antonio Marchianò, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

Sidra s.p.a., non costituito in giudizio;

nei confronti

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) del bando, pubblicato in data 02/04/2024 sul “Portale Società Trasparente” sezione “Bandi di gara e contratti” della resistente nonché

sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici A.N.A.C. ([https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?](https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B10A1A569D&standalone=2)

cig=B10A1A569D&standalone=2), con cui Sidra S.p.A. ha indetto una “Procedura aperta per l'affidamento della fornitura e posa in opera degli strumenti di misura all'utenza con noise logger integrato ed il servizio di rilevazione dei dati per 13 anni.”, identificata con CIG B10A1A569D;

2) del disciplinare, del capitolato speciale di appalto e di tutti gli altri atti inclusi nella lex specialis così come elencati dall'art. 2 del disciplinare;

3) dei chiarimenti nn. 2 e 6 pubblicati sulla piattaforma “Acquisti telematici” di Sidra S.p.A.;

4) della delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2024 di indizione della procedura di cui al punto 1) (non producibile perché non disponibile);

e per la conseguente condanna

alla riedizione della procedura di gara esente dai vizi lamentati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che sussiste il richiesto requisito dell'”*estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio*” avuto riguardo alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta alle ore 12 del 17 aprile 2024 e, pertanto, in data antecedente a quella della celebrazione della camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare collegiale nel rispetto dei termini a difesa (8 maggio 2024);

Ritenuto che al pregiudizio dedotto può ovviarsi disponendo la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati limitatamente al termine per la presentazione dell'offerta;

Ritenuto di fissare, per la trattazione dell'istanza cautelare collegiale, la camera di consiglio dell'8 maggio 2024, ore di rito.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di misure cautelari monocratiche e, per l'effetto, sospende gli effetti dei provvedimenti impugnati limitatamente al termine per la presentazione dell'offerta.

Fissa per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare la camera di consiglio dell'8 maggio 2024, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania il giorno 16 aprile 2024.

Il Presidente
Aurora Lento

IL SEGRETARIO